

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 180)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(BO)

**col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Sanità**

(MONALDI)

**NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1958**

**Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili**

ONOREVOLI SENATORI. — L'olivicoltura nazionale da vari anni attraversa una grave crisi economica, dovuta sia alle eccezionali avverse condizioni metereologiche che hanno causato la distruzione di vaste zone di oliveti sia al dilagante fenomeno delle sofisticazioni perpetrate nel settore dell'olio di oliva.

Le conseguenze di tale situazione si ripercuotono sfavorevolmente nel settore della olivicoltura nazionale, determinando incertezze e perplessità negli agricoltori dedicati alla particolare coltura.

D'altra parte, i consumatori, consapevoli delle frodi che si effettuano a loro danno con le sofisticazioni dell'olio di oliva, si orientano sempre più verso altri oli e grassi, in genere provenienti da materie prime importate dall'estero, rinunciando all'uso dell'olio genuino di oliva, prodotto caratteristico dell'agricoltura italiana e dotato di superiori pregi alimentari ed igienici.

Le sofisticazioni, che in questi ultimi anni vengono maggiormente messe in atto nel campo del commercio oleario, consistono nel miscelare oli di oliva con grassi animali o vegetali o con oli provenienti dalle lavorazioni di acidi grassi di diversa origine.

Al fine di impedire tale illecita attività, furono emanati tre appositi decreti-legge, negli anni 1953, 1954 e 1956, con i quali gli oli e grassi di origine animale e vegetale nonchè i relativi acidi grassi vennero posti sotto controllo presso gli stabilimenti di produzione e di impiego.

Ciò nondimeno, detti controlli si sono dimostrati in pratica non del tutto sufficienti a combattere le lamentate sofisticazioni, in quanto parte delle sostanze grasse di produzione nazionale od importate dall'estero, per essere destinate ad usi industriali, viene illecitamente distratta ed impiegata, previa opportuna lavorazione, per la sofisticazione degli oli commestibili.

Tali sofisticazioni, infatti, vengono oggi normalmente praticate nelle raffinerie di olio di oliva, rimaste finora escluse da ogni controllo fiscale. Pertanto, al fine di stroncare siffatta deleteria attività e di raggiungere la difesa integrale dell'olio di oliva,

anche a mezzo di un più efficace controllo sul movimento di tale prodotto, si rende necessario:

1) istituire una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e controllarne la produzione, in quanto si è riconosciuto che proprio detto olio può essere preparato con materie prime diverse dall'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e posto in vendita miscelato come olio di oliva;

2) sottoporre a vigilanza fiscale, non solo le raffinerie di olio di oliva, ma anche gli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e gli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili;

3) sancire il principio che nei locali per la vendita al minuto è consentita la detenzione e la vendita o solo degli oli di oliva o solo degli oli di semi. Ove in uno stesso locale per la vendita al minuto si intende detenere e vendere ambedue i tipi di oli, almeno uno deve essere confezionato in recipienti chiusi e suggellati;

4) sancire il divieto di produrre, importare e porre in vendita oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi.

Informato a siffatti criteri, è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

Il testo del provvedimento si compone di n. 50 articoli che, qui di seguito, brevemente si riassumono:

L'articolo 1 istituisce l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* nella misura di lire 300 per quintale di prodotto, nonchè la sovraimposta di confine in uguale misura sullo stesso prodotto importato dall'estero.

Con gli articoli 2, 3 e 4, si impone agli esercenti le raffinerie di olio di oliva, agli esercenti gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva e agli esercenti gli stabilimenti di confezionamento di olio di oliva, l'obbligo della denuncia di fabbrica, del pagamento del diritto annuale di licenza e della dichiarazione di lavoro.

Con l'articolo 5 viene vietata la produzione, la importazione, la detenzione e la vendita di oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi.

Con l'articolo 6 gli stabilimenti di cui sopra vengono assoggettati a vigilanza continuativa della Finanza, mentre, per gli oleifici, nei quali si estrae per pressione olio dalle olive, viene prescritta la vigilanza saltuaria.

L'articolo 7 sancisce il divieto d'introdurre nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali annessi prodotti diversi dall'olio « sovrappaffino vergine di oliva » e « fino di oliva », dall'olio di oliva di pressione con acidità non superiore al 4 per cento destinato alla raffinazione, dall'olio di oliva lampante e dall'olio di oliva estratto con solventi dalle sanse, e consente, per quanto concerne le raffinerie in cui si trovino installati impianti per la lavorazione di olio di oliva e di olio di semi, l'introduzione di semi oleosi e di oli di semi, a condizione che gli stessi vengano immagazzinati in appositi locali vincolati alla Finanza.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 stabiliscono rispettivamente le norme per il trasferimento dell'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva, per la custodia, per la circolazione e per la fabbricazione dell'olio di oliva rettificato *A* e *B* nonché per la raffinazione dell'olio di semi.

Con l'articolo 12, viene regolamentata la detenzione delle materie prime nei sansifici, negli oleifici dove si producono oli di oliva per pressione e negli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili.

Gli articoli 13 e 14 prescrivono, rispettivamente, la tenuta di un registro di carico e scarico per gli esercenti le raffinerie, gli stabilimenti e gli oleifici di cui all'articolo 6 e la prestazione di una cauzione per le raffinerie e gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva.

Con l'articolo 15, le spese relative alla vigilanza fiscale continuativa presso gli stabilimenti di cui all'articolo 6 vengono poste a carico delle ditte interessate.

L'articolo 16 stabilisce che, negli esercizi al minuto, è consentita la detenzione e la vendita o solo degli oli di oliva o solo degli oli di semi. Ove in uno stesso locale si detengano e vendano ambedue i tipi di oli, almeno uno deve essere confezionato in recipienti chiusi e suggellati. Per la vendita al minuto in forma ambulante ambedue i tipi di olio debbono essere confezionati in recipienti chiusi e suggellati come sopra.

Con gli articoli 17 e 18 si dettano, rispettivamente, norme per la verifica dei depositi dell'olio di oliva rettificato *B* e per impedire qualsiasi comunicazione tra le raffinerie di olio di oliva e di olio di semi ed i saponifici ed altri stabilimenti in cui si impiegano materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

Gli articoli 19 e 20 precisano gli Organi preposti all'accertamento delle violazioni e alla definizione dei contesti relativi alle violazioni stesse, nonché i relativi obblighi degli esercenti le raffinerie, i sansifici e gli stabilimenti per il confezionamento dell'olio di oliva.

L'articolo 21 richiama le consuete norme della procedura per la risoluzione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti.

Gli articoli 22, 23 e 24 contengono le norme per il recupero dei tributi previsti dalla legge, le modalità per effettuare il recupero stesso, nonché i relativi termini di prescrizione.

Gli articoli 25 e 26 prevedono, rispettivamente, le sanzioni per le varie ipotesi di infrazioni alle norme degli articoli 17 e 18.

L'articolo 27 contempla le penalità per la fabbricazione clandestina di olio di oliva rettificato *B* o l'estrazione clandestina con solventi di oli dalle sanse di oliva.

L'articolo 28 prevede l'indennità di mora per il ritardato pagamento del tributo.

Gli articoli 29 e 30 stabiliscono, rispettivamente, le penalità per la sottrazione dell'olio di oliva rettificato *B* all'accertamento dell'imposta e per la preparazione dello stesso olio in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

L'articolo 31 prevede la penalità per il trasporto, senza le prescritte bollette, dell'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e dell'olio di oliva rettificato *B*.

L'articolo 32 punisce l'alterazione o la manomissione dei congegni, bolli e sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 33 stabilisce le pene per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 12 del disegno di legge.

L'articolo 34 stabilisce la pena per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'articolo 2 e per la inesatta o ritardata presentazione della stessa.

L'articolo 35 commina un'ammenda per la mancata od irregolare tenuta dei registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria e per il rifiuto di esibizione degli stessi.

Gli articoli 36 e 37 sanciscono pene, rispettivamente, per l'omesso o ritardato pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 3 nonchè per la violazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 11.

L'articolo 38 prevede una pena per chi omette di prestare nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria la prescritta cauzione.

L'articolo 39 punisce la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 16.

L'articolo 40 stabilisce la pena per tutte le altre violazioni per le quali non è prevista una specifica sanzione.

Gli articoli 41, 42 e 43 prevedono, rispettivamente, la conversione delle pene pecu-

niarie in caso di insolvibilità del condannato, la cognizione dei reati di natura fiscale ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie.

L'articolo 44 detta norme di carattere transitorio circa l'obbligo delle denunce da parte degli eventuali detentori — alla data di entrata in vigore della legge — di quantitativi di olio di oliva rettificati *B*, in misura superiore ad un quintale.

L'articolo 45 commina pene per le infrazioni alle norme del precedente articolo 44.

L'articolo 46 fa obbligo ai detentori di oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi di farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'articolo 47 commina le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 46.

L'articolo 48 rimanda, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, alle norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel Regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

L'articolo 49 autorizza la spesa di lire 50 milioni per l'attuazione della legge con la indicazione della copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 50, infine, autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'olio di oliva rettificato *B* di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 27 settembre 1936, n. 1986, è soggetto al pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura di lire trecento per quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sullo stesso prodotto importato dall'estero.

**Art. 2.**

Chiunque intende esercitare raffinerie di olio di oliva, stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, nonché stabilimenti o reparti di confezionamento di oli di oliva commestibili, deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché al Ministero dell'industria e del commercio, almeno venti giorni prima di iniziare la propria attività.

La denuncia da presentarsi all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta o le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova la raffineria, lo stabilimento od il reparto;

c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto, precisando il numero ed il tipo degli apparecchi installati;

d) il processo di lavorazione da seguire ed i prodotti che si intendono ottenere;

e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

f) la qualità e la quantità delle materie prime che le raffinerie intendono detenere per la produzione dell'olio di oliva rettificato *B*;

g) la quantità delle sanse di oliva che gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi intendono detenere in fabbrica;

h) la quantità degli oli di oliva commestibili che si intendono confezionare;

i) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia dell'olio rettificato *B*.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, da chi già esercisce le raffinerie o gli stabilimenti di cui al primo comma.

**Art. 3.**

Chiunque esercisce le raffinerie, gli stabilimenti od i reparti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Il diritto annuale di licenza è stabilito nella seguente misura:

a) lire 30.000 per le raffinerie di oli di oliva con annesso reparto per il funzionamento di oli di oliva commestibili;

b) lire 25.000 per le raffinerie di oli di oliva e per gli stabilimenti di estrazione dell'olio con solventi dalle sanse di oliva;

c) lire 15.000 per gli stabilimenti od i reparti di confezionamento di oli di oliva commestibili.

Tale diritto deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.

Per l'anno 1958 si provvede alla riscossione del rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denuncia.

**Art. 4.**

Chiunque esercisce le raffinerie o gli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al com-

petente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

a) la denominazione della ditta o le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione dell'olio di oliva rettificato *B* e dell'olio estratto dalle sanse nonchè al confezionamento degli oli di oliva commestibili;

d) la qualità e la quantità della materia prima da adoperare;

e) la qualità e la quantità dei prodotti da ottenere.

La ditta non può fabbricare o confezionare i prodotti di cui alla lettera e) del precedente comma in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

#### Art. 5.

È vietato produrre, importare, detenere e porre in vendita oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi.

#### Art. 6.

Le raffinerie di olio di oliva, gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva e gli stabilimenti od i reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

Gli oleifici nei quali si estrae per pressione olio dalle olive sono soggetti a vigilanza saluaria della Finanza.

#### Art. 7.

È vietato introdurre nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali, a qualunque uso destinati, annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, prodotti diversi:

a) dall'olio di pressione « sopraffino vergine di oliva » e « fino di oliva »;

b) dall'olio di oliva di pressione, con acidità non superiore al 4 per cento espressa in acido oleico, destinato alla raffinazione;

c) dall'olio di oliva di pressione lampante, destinato alla raffinazione;

d) dall'olio di oliva estratto con solventi dalle sanse, destinato alla raffinazione.

Nelle raffinerie in cui si trovino installati impianti per la lavorazione di oli di oliva e di oli di semi, è consentita la introduzione anche di semi oleosi e di oli di semi, purché gli stessi siano immagazzinati in appositi locali vincolati alla Finanza.

#### Art. 8.

Il trasferimento dell'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva può essere effettuato soltanto dallo stabilimento di produzione alla raffineria.

Il trasferimento dell'olio di cui al precedente comma deve avvenire col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'agente di finanza preposto alla vigilanza dello stabilimento mittente.

L'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva importato dall'estero deve essere avviato esclusivamente alle raffinerie di oli di oliva ed il suo trasferimento deve avvenire col vincolo della bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dalla competente Dogana.

La bolletta di accompagnamento deve indicare la natura, la quantità, la provenienza e la destinazione della merce, l'ora di partenza, gli estremi del mezzo di trasporto ed il nome del trasportatore.

Pervenuta la merce a destinazione, la bolletta deve essere consegnata all'agente di finanza addetto alla vigilanza della raffineria, che controlla la rispondenza dei dati indicati nella bolletta medesima.

#### Art. 9.

L'olio di oliva rettificato *B* di cui al precedente articolo 1 qualora, previo pagamento dell'imposta, non sia subito estratto dalla raffineria per essere ceduto agli stabilimenti

di confezionamento o non sia immediatamente impiegato nella stessa raffineria, deve essere custodito in apposito magazzino vincolato alla Finanza. Da tale magazzino può essere di volta in volta prelevato, dopo avere assolto l'imposta, a richiesta del fabbricante, per essere impiegato negli usi commestibili o per essere ceduto a ditte confezionatrici.

L'olio di oliva rettificato *B* destinato alla esportazione può essere estratto con bolletta di cauzione.

#### Art. 10.

La circolazione dell'olio d'oliva rettificato *B* è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, al vincolo della bolletta di legittimazione, che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso al quale il prodotto è destinato, il nominativo del trasportatore e gli estremi del mezzo di trasporto.

#### Art. 11.

La fabbricazione dell'olio di oliva rettificato *A*, la fabbricazione dell'olio di oliva rettificato *B* e la raffinazione degli oli di semi debbono essere effettuate in tempi distinti l'una dall'altra, a meno che le lavorazioni relative non avvengano in locali separati e non comunicanti tra loro.

#### Art. 12.

Negli stabilimenti in cui si produce olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di materie prime diverse dalle sanse di oliva.

Negli oleifici in cui si producono oli di oliva per pressione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di semi e frutti oleosi diversi dall'oliva nonchè di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

Negli stabilimenti o reparti di confezionamento è vietata la detenzione di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diverse dagli oli di oliva e dagli oli di semi commestibili.

Il confezionamento degli oli di oliva commestibili deve essere effettuato in locali separati o in tempi distinti dal confezionamento degli oli di semi commestibili.

#### Art. 13.

Gli esercenti le raffinerie, gli stabilimenti e gli oleifici di cui al precedente articolo 6, debbono tenere aggiornato in fabbrica un registro di carico e scarico.

Nella parte del « carico » sono specificati, distinti per qualità, i quantitativi delle materie introdotte in fabbrica e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione e, nella parte dello « scarico », i quantitativi dei prodotti estratti dallo stabilimento, con la indicazione dei destinatari e degli estremi del documento di accompagnamento, ove prescritto.

I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

#### Art. 14.

Gli esercenti le raffinerie di cui all'articolo 6, primo comma, debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima dell'olio rettificato *B* che intendono detenere in deposito.

Gli esercenti gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta gravante sull'olio di oliva rettificato *B* ottenibile dall'olio di sansa prodotto nelle ventiquattro ore.

La cauzione viene prestata nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati nell'articolo 36 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

## Art. 15.

Le spese relative alla vigilanza fiscale continuativa presso gli stabilimenti di cui all'articolo 6, primo comma, sono a carico delle ditte interessate.

## Art. 16.

Nei locali per la vendita al minuto è consentito detenere e vendere o solo oli di oliva o solo oli di semi.

Qualora in uno stesso locale per la vendita al minuto si detengano e si vendano oli di oliva e oli di semi, almeno uno dei due tipi di detti oli deve essere detenuto e venduto confezionato in recipienti chiusi e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Sui recipienti debbono risultare, con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la capacità od il peso netto, il nome ed il cognome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Nella vendita al minuto in forma ambulante entrambi i tipi di detti oli debbono essere detenuti e venduti confezionati in recipienti secondo le norme di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 1959.

## Art. 17.

Nella verifica dei depositi istituiti presso le raffinerie e gli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili è ammessa una differenza, per calo o dispersione, di olio di oliva rettificato B, tra la giacenza reale e la rimanenza contabile non superiore alla misura dello 0,50 per cento, riferita al peso di tale olio estratto dai suddetti depositi e destinato al confezionamento di olio di oliva commestibile.

## Art. 18.

Le raffinerie di olio di oliva e di olio di semi non devono avere comunicazioni di sorta, sia anche attraverso cortili o tubazioni, con i saponifici od altri stabilimenti in cui si impiegano materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

La disposizione del precedente comma si applica a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 19.

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, Capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite nella predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento dei reati di natura fiscale sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi all'Intendenza di Finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni della presente legge.

## Art. 20.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti dell'applicazione della presente legge, hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di olio di oliva,

negli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, negli oleifici nei quali si estrae per pressione olio dalle olive, nonché negli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili e negli esercizi di minuta vendita di detti oli nonchè di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri ed i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

#### Art. 21.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti della presente legge, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

#### Art. 22.

Le somme, dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione alla ingiunzione di pagamento di cui al Testo Unico citato nel precedente comma non è valido se non è preceduto dal versamento della somma richiesta.

#### Art. 23.

L'azione per il recupero dei tributi previsti dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di cinque anni decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

#### Art. 24.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

#### Art. 25.

Qualora, in sede di verifica dei depositi di cui all'articolo 17, la differenza, per calo o dispersione, di olio rettificato *B* superi lo 0,50 per cento ma non l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo stesso.

Se la differenza riscontrata eccede l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

Se nelle verificazioni dei depositi di cui all'articolo 17 si rinvencono eccedenze di olio di oliva rettificato *B* in confronto delle risultanze dei registri di carico e scarico o comunque non giustificate da regolare bolletta di legittimazione, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate. In tal caso la multa non deve essere inferiore a lire cinquecentomila.

#### Art. 26.

L'esercente che viola le norme di cui all'articolo 18 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

#### Art. 27.

Chiunque clandestinamente fabbrica olio di oliva rettificato *B* o estrae con solventi olio dalle sanse di oliva è punito con la re-

clusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

È considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza, nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui, di apparecchi o meccanismi di produzione di materie prime ovvero di prodotti semilavorati o finiti, prima della denuncia di cui al precedente articolo 2.

Gli apparecchi, i macchinari, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo sono soggetti a confisca ai sensi dell'articolo 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

#### Art. 28.

Per il ritardato pagamento del tributo è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

#### Art. 29.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, l'olio di oliva rettificato *B* di cui all'articolo 1 della presente legge, all'accertamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta dovuta, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che sarebbe stata evasa. La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire cinquecentomila.

Il prodotto sottratto al pagamento dell'imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode sono confiscati ai sensi dell'articolo 116 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Il condannato incorre nel ritiro della licenza.

#### Art. 30.

Chiunque prepara olio rettificato *B* o olio estratto con solventi dalle sanse di oliva in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 4 od omette di presentare tale dichiarazione,

oppure la presenta inesatta, è punito con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

#### Art. 31.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio estratto con solventi dalle sanse di oliva senza la bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

La stessa pena si applica al trasportatore che non consegna alla raffineria destinataria l'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio di oliva rettificato *B* senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o redatta in modo incompleto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

#### Art. 32.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Se la manomissione o l'alterazione è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire duecentocinquanta mila a lire due milioni.

#### Art. 33.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 12 della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

#### Art. 34.

Chiunque non presenta la denuncia prescritta dall'articolo 2 della presente legge è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

La pena è dell'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila se la denuncia è presentata in ritardo rispetto al termine stabilito dallo stesso articolo 2 e comunque in data non successiva a quella di inizio della propria attività.

Qualora la denuncia contenga indicazioni inesatte si applica l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

#### Art. 35.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria o si rifiuta di presentarli è punito con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

#### Art. 36.

Il fabbricante che omette o ritarda di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 3 della presente legge, è punito con l'ammenda pari a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio abusivo della fabbrica.

#### Art. 37.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione.

#### Art. 38.

Chiunque omette di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, la cauzione prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

#### Art. 39.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 16 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

In caso di recidiva si applica, oltre la multa, la reclusione fino a sei mesi.

#### Art. 40.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali dalla legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

#### Art. 41.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi e, in caso di recidiva, per non oltre un anno, in deroga all'articolo 136 del Codice penale.

#### Art. 42.

Per la cognizione delle violazioni di natura fiscale previste dalla presente legge e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

#### Art. 43.

La ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, numero 65 e successive modificazioni.

Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati è devoluto all'Erario.

#### Art. 44.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, stabilite nell'articolo 1 della presente legge si applicano anche all'olio di oliva rettificato *B*, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovi, in quantità superiore ad un quintale, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore anche in recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggiante.

I detentori del prodotto di cui al precedente comma, entro dieci giorni dalla data suddetta, devono fare denuncia della quantità posseduta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo le rispettive competenze.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la Dogana, ricevuta la denuncia, procede subito alla liquidazione dell'imposta dovuta e la notifica all'interessato. Questi, non oltre quindici giorni dalla predetta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non versate entro il termine suddetto, è dovuta la indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

#### Art. 45.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 44 oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad 1/10 quando sia stata presentata regolare denuncia entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo.

#### Art. 46.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge detiene, a qualsiasi titolo ed in qualunque luogo, oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi, deve farne denuncia, entro dieci giorni dalla data

predetta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, dispone, secondo le norme vigenti, per la denaturazione o per l'impiego sotto vigilanza continuativa fiscale dei prodotti denunciati.

#### Art. 47.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 46, oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

#### Art. 48.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361, e successive modificazioni.

#### Art. 49.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire cinquanta milioni alla quale si farà fronte con l'entrata derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo 1.

#### Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.